



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE UDIENZA del 14/09/2021

Oggi all'udienza del 14/09/2021 dinanzi al Giudice dott. Nicola Latour sono comparsi:

Per parte opponente CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA l'avv.

Per parte opposta MARIA l'avv. PAOLO LEONE in sostituzione dell'avv. FRATONI ROBERTO.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Le parti procedono alla discussione orale della causa.

L'avv. si riporta a tutte le deduzioni di cui in atti. Conclude come da prima memoria autorizzata del 2.11.2020. In via istruttoria, si oppone all'accoglimento della richiesta avversaria di ordine di esibizione, ribadendone la inammissibilità e infondatezza sempre per quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e stante anche la natura del presente giudizio. Deposita nota spese.

L'avv. LEONE conclude nel merito e in via istruttoria come in atti. Contesta le deduzioni avversarie, soprattutto in ordine alla asserita indeterminatezza della domanda. Richiama Cass. Civ., 14.3.2020, n. 23570.

Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Conclusa la camera di consiglio, il giudice, in assenza dei procuratori delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Provvede, altresì, al deposito telematico della sentenza.

Il Giudice
dott. Nicola Latour



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Nicola Latour, ha pronunciato, mediante integrale lettura in udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2114/2019, vertente

TRA

Credit Agricole Italia s.p.a., già Credit Agricole Cariparma s.p.a., con sede in Parma alla via Università n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.

Opponente

E

Maria residente in Buggiano alla via Ugo Foscolo n.1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Fratoni, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato alla via Dante n. 7;

Opposta

Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo; contratti bancari.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 9.7.2019, Credit Agricole Italia s.p.a. conveniva in giudizio Maria al fine di proporre tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2019, con il quale le veniva ingiunta la consegna di documentazione bancaria, oltre che il pagamento delle spese della procedura monitoria.

1.1. Si premetta che, con ricorso monitorio, Maria deduceva di avere sottoscritto una fideiussione presso la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. – ora Credit Agricole Italia s.p.a. – in virtù della quale veniva iniziata una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pistoia (rge 87/2014). Con raccomandata del 9.1.2019, la sig.ra richiedeva, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., copia di tutta la documentazione relativa alla fideiussione prestata, senza che l'istituto di credito fornisse risposta.

Pertanto, la ricorrente otteneva decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione in oggetto.

1.2. Credit Agricole Italia s.p.a. proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, deducendo che :

- la domanda monitoria era inammissibile per violazione di due precedenti giudicati esterni; le fideiussioni rilasciate dalla sig.ra difatti, sono state azionate dalla allora Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. in due distinti ricorsi monitori proposti dinanzi al Tribunale di Pisa, conclusi con emissione di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, non opposti e passati in giudicato; peraltro, detti titoli giudiziali venivano azionati in via esecutiva; ne conseguiva che il passaggio in giudicato dei due decreti ingiuntivi precludeva alla sig.ra le azioni monitorie e le azioni di cognizione;
- il Tribunale di Pistoia era incompetente per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo;
- la documentazione contrattuale di cui la sig.ra richiede la consegna era stata prodotta nei due procedimenti monitori sopra citati, con conseguente difetto di interesse ad agire di questa;
- i rapporti per cui sono state prestate le fideiussioni sono stati chiusi nell'anno 2011, con conseguente decorso dell'obbligo di conservazione decennale di cui

all'art. 119 TUB; non si tratta, peraltro, di specifiche operazioni contabili, ma di consegna di copia di documentazione contrattuale, esclusa dall'art. 119 TUB;

- il decreto ingiuntivo ha ad oggetto non una cosa determinata, ma documentazione generica.

Pertanto, Credit Agricole Italia s.p.a. concludeva affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese e compensi di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.12.2019, si costituiva in giudizio Maria [redacted] la quale, preliminarmente, evidenziava la sussistenza del proprio diritto ad ottenere la documentazione bancaria, diritto da considerarsi del tutto autonomo rispetto alle azioni già instaurate dalla Banca, anche in sede esecutiva; sempre in via preliminare, l'opposta contestava l'avversa eccezione di incompetenza, evidenziando la propria qualità di consumatore.

L'opposta, quanto alle ulteriori deduzioni della Banca, allegava come i documenti costituenti l'elemento fondante del rapporto contrattuale ben potevano essere richiesti anche oltre il decennio, non trattandosi di documenti periodici cui fa riferimento l'art. 119 TUB. Il cliente, quindi, ha sempre diritto di ottenere una copia del contratto, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente.

Pertanto, Maria [redacted] concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia; nel merito, affinché fosse accertata la infondatezza delle eccezioni avversarie, con conseguente condanna della Banca alla consegna di ogni documentazione richiesta nell'istanza formulata ai sensi dell'art. 119 TUB; con vittoria di spese e compensi di causa.

Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.

Rigettate le istanze istruttorie, la causa giungeva all'udienza del 14.9.2021 ove, precisate le conclusioni, veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

2. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

2.1. Maria agisce in giudizio al fine di ottenere da parte di Credit Agricole Italia s.p.a. la consegna di documentazione bancaria, già oggetto di istanza ex art. 119 T.U.B.

2.2. L'istituto di credito eccepisce, in via preliminare, la sussistenza di due giudicati esterni che precluderebbero l'odierna domanda dell'opposta.

L'opponente si riferisce al fatto che l'allora Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. agiva in sede monitoria presso il Tribunale di Pisa, ottenendo, anche nei confronti di Maria quale fideiubente, il decreto ingiuntivo n. 808/11 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente) e il decreto ingiuntivo n. 809/11 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opponente), entrambi non opposti e, quindi, passati in giudicato.

Sulla base dei suddetti titoli giudiziali, poi, l'istituto di credito iscriveva ipoteca giudiziale anche contro la sig.ra e promuoveva azioni esecutive (cfr. docc. da 7 a 12 del fascicolo di parte opponente).

Sul punto, occorre osservare che, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del cliente, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.

Stante, quindi, la sussistenza di un diritto sostanziale ex art. 119, comma 4 T.U.B. riconosciuto al cliente di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, diritto, si ripete, la cui tutela è riconosciuta in via non solo strumentale, ma anche e soprattutto finale, si palesa come infondata l'eccezione dell'istituto di credito.

La circostanza che l'istituto di credito abbia ottenuto nei confronti della sig.ra due decreti ingiuntivi, entrambi passati in giudicato, non incide in alcun modo sull'autonomo diritto della stessa di ottenere la documentazione bancaria.

rapporti bancari a lei facenti capo, sussiste, altresì, il proprio interesse ad intraprendere il presente giudizio.

La circostanza che i documenti in questione fossero presenti agli atti dei richiamati procedimenti monitori e il fatto che siano decorsi quasi dieci anni dalla emissione degli stessi, non elide, invero, il diritto e l'interesse della opposta ad agire in giudizio per ottenere la documentazione bancaria.

2.5. L'opponente eccepisce che la domanda sarebbe indeterminata, in quanto avente ad oggetto documentazione genericamente individuata.

Il motivo di opposizione è parzialmente fondato.

Andando ad esaminare la documentazione di cui l'opposta richiede l'esibizione, è possibile ravvisare la quantomeno parziale genericità della domanda, che ha ad oggetto, talora, documenti non meglio specificati o della cui esistenza non vi è alcuna certezza.

In particolare, l'opposta richiede :

1) *copia del contratto di fideiussione, e/o di qualsiasi altra forma di garanzia offerta e accettata dalla Vs. Società/Gruppo dalla sottoscritta a qualsiasi titolo e per qualsiasi società o privato per rapporti accesi presso le vostre filiali con particolare riguardo a garanzie prestate per la SEA TRASPORTI s.r.l.*

A ben vedere, l'unico documento contrattuale di cui si ravvede con certezza l'esistenza è la fideiussione rilasciata da Maria in favore della S.E.A. Trasporti s.r.l., emergendo ciò anche dal ricorso per decreto ingiuntivo versato in atti (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente).

Per il resto, la domanda ha ad oggetto documenti non individuati (*qualsiasi altra forma di garanzia offerta e accettata Vs. Società/Gruppo dalla sottoscritta a qualsiasi titolo e per qualsiasi società o privato per rapporti accesi presso le vostre filiali*), non specificando l'opposta neanche tali differenti garanzie in favore di quale soggetto diverso dalla S.E.A. Trasporti s.r.l. sarebbero state prestate.

2) *copia dei documenti che modificano anche parzialmente la suddetta garanzia fideiussoria specificata e che comunque modifichi in ogni senso positivo o negativo la suddetta garanzia.*

siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte: tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001). Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'articolo 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all'articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiararsi di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366).

Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.

Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass.

21472/2017, Cass. 13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass. 27769/2019, Cass. 14231/2019).

Ebbene, nel caso di specie l'istituto di credito ha omissis anche di indicare quale sarebbe la data di sottoscrizione della fideiussione, con la conseguenza che neanche è possibile verificare se, alla data dell'istanza 119 T.U.B. (9.1.2019) fossero decorsi i dieci anni dalla sottoscrizione del negozio.

Peraltro, come precisato dall'istituto di credito stesso, i rapporti garantiti dalla fideiussione sono stati chiusi nell'anno 2011 (cfr. pag. 15 dell'atto di opposizione), con la conseguenza che ben potrebbe ritenersi che la Banca avesse l'obbligo di conservare per dieci anni dalla chiusura del rapporto ogni documento correlato al rapporto bancario, tra cui anche la fideiussione in oggetto. Ne consegue che il termine decennale fatto decorrere dal 2011 – anno di chiusura del rapporto garantito - nel 2019 non era ancora decorso.

Pertanto, tale motivo di opposizione viene rigettato.

2.7. In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Deve, però, essere ordinato a Credit Agricole Italia s.p.a. di consegnare a Maria omissis copia della fideiussione da lei rilasciata all'istituto di credito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla S.E.A. Trasporti s.r.l.

3. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, stante il solo parziale accoglimento dell'opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Nicola Latour, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede :

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 566/2019 pubblicato il 4.6.2019;
- 2) ordina a Credit Agricole Italia s.p.a. di consegnare a Maria omissis copia della fideiussione da lei rilasciata in favore dell'istituto di credito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla S.E.A. Trasporti s.r.l.;
- 3) compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Pistoia, 14.9.2021.

Il Giudice
dott. Nicola Latour